Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di essere titolare di 8 BPF serie Q/P emessi in data successiva all'emanazione del decreto ministeriale del 13/06/1986.
Lamenta che, al momento della riscossione, veniva liquidato un importo notevolmente inferiore a quello dovuto, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, considerati i tassi riportati sul retro dei titoli e non esistendo provvedimenti successivi che ne abbiano modificato le condizioni.
Chiede, pertanto, che sia versato l'importo ulteriore oltre interessi legali e spese difensive.
Costituitosi, l'intermediario eccepisce in via pregiudiziale:
- che la domanda sarebbe inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario ovvero non ricevibile in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009. Infatti, sulla competenza temporale, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi troverebbe il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'Arbitro Bancario, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia;
- il ricorso sarebbe altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia di codesto Arbitro Bancario. I titoli di risparmio, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata dalla resistente per conto di un Ente pubblico e la materia sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale

in ordine ai quali non troverebbero applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. I BPF sarebbero, infatti, prodotti finanziari emessi dal suddetto Ente pubblico per i quali l'ABF non sarebbe competente. Inoltre, tra le attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario, non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi.
Nel merito si esprime nei seguenti termini:
- il ricorso ha ad oggetto buoni serie QP, precisamente:
  - i buoni n. ***849, ***850; **851 di £ 1.000.000 emessi il 02/01/1987
  - i buoni n. *** 233, ***234, ***235, ***236 di lire 500.000 emessi il 14.08.1986
  - il buono n. ***024 di £ 500.000 emesso il 09/01/1988
- i titoli elencati, oggetto di ricorso, sono stati emessi, secondo quanto espressamente consentito dagli artt. 4 e 5 del D.M. del 13.06.1986, su moduli cartacei della precedente serie, sui quali sono stati apposti i seguenti timbri correttivi:
  - sul fronte, il timbro recante la lettera corretta di appartenenza della serie (serie Q/P);
  - sul retro, in modo chiaro ed univoco, il timbro dei nuovi tassi di interesse applicati, corrispondenti alla serie Q/P sottoscritta, così come previsti dalle tabelle allegate al D.M. citato.

Sottolinea che il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto.
Tanto premesso eccepisce l'infondatezza del ricorso per i seguenti motivi:
- i timbri, indicanti l'appartenenza alla Serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal D.M. citato, modificando i tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il D.M. stabilisce che i buoni recanti i predetti timbri sono soggetti alle condizioni economiche previste per la Serie Q;
- in ogni caso, il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsabile è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

A sostegno delle proprie difese l'intermediario produce copiosa giurisprudenza di merito, alla quale si rinvia, oltre ad una nota del MEF del 15/02/18.
Ciò dedotto, l'intermediario chiede al Collegio:
- in via preliminare, di dichiarare inammissibile il ricorso;
- nel merito, di rigettare il ricorso.

In sede di repliche parte ricorrente contesta la ricostruzione operata dall'intermediario e insiste per l'accoglimento.

DIRITTO

La domanda della parte ricorrente è relativa all'accertamento delle corrette condizioni di rimborso dei BFP sottoscritti.
Ciò posto, si analizzano le questioni pregiudiziali e si rileva quanto segue:
- in riferimento all'incompetenza *ratione temporis*, la contestazione riguardo ai rendimenti dei buoni fruttiferi non ha ad oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle

condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (ex multis, decisione Collegio di Milano n. 478 del 28 gennaio 2014);

- in riferimento all'incompetenza *ratione materiae*, si considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; inoltre, in presenza di una variegata e frammentaria normativa speciale disciplinante la materia e in un'ottica di effettività della tutela del cliente, l'Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza in quanto riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 D.P.R.. 14 marzo 2001, n.144 (come rilevato da Coll. Coord. 5673/2013).

Pertanto, si procede all'analisi nel merito, partendo dall'analisi documentale. A differenza di quanto sostenuto dalle parti, non tutti i buoni in contestazione sono stati emessi su modulo non congruente con quello della serie di appartenza. Il titolo n. ***024 di £ 500.000 risulta emesso su modulo della serie di appartenenza Q e riporta a tergo i relativi rendimenti, con indicazione dell'importo dovuto bimestre per bimestre per l'ultimo decennio. Il ricorrente non formula specifiche contestazioni e si limita a rilevare, come per gli altri buoni, la discordanza tra quanto previsto sul titolo e quanto riconosciuto dall'intermediario in sede di liquidazione. Nel caso di specie, come pure rilevato dal Collegio di coordinamento n. 6142/20, la discordanza però è dovuta non a una non corretta indicazione dei rendimenti, ma all'applicazione della normativa fiscale, sulla quale l'organismo adito nulla può statuire.

In relazione agli altri 7 BFP l'indicazione a mezzo timbro della serie di appartenenza, con la tabella dei tassi riportata sul retro, unitamente al timbro integrativo previsto per i soli buoni della serie Q/P.

Su 3 BFP, poi, si evince la cointestazione con un terzo non intervenuto nel presente procedimento, circostanza che comunque non inficia in alcun modo, atteso che i medesimi titoli presentano la clausola P.F.R.

I 7 BFP sono appartenenti alla serie "Q/P", istituita con Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986; i relativi rendimenti, come previsti dal D.M. dal 1° al 20° anno sono in regime di capitalizzazione annua composta e dal 21° fino al compimento del 30° anno dall'emissione effettiva dei titoli, i BFP usufruiscono di un interesse del 12,00% in regime di capitalizzazione semplice quindi, per i titoli summenzionati in ricorso, gli interessi sono quelli previsti per la serie Q anche dal 20° al 30° anno ovvero 12,00% al netto della ritenuta del 12,50% sugli interessi.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: "*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.*".

L'intermediario ha effettivamente utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla sopra citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sui buoni (peraltro in alcuni casi di scarsa leggibilità) nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, come pure non dispone alcunchè in merito il D.M. stesso.

Ebbene, va ricordato l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, dove è stato espresso il seguente principio di diritto: "*Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il*

profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.".

Pertanto il Coordinamento ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

Riguardo alla richiesta di pagamento delle spese di lite, il Collegio la rigetta rilevando l'assenza di elementi probatori che ne attestino il pagamento.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio – limitatamente ai titoli della "serie Q/P" - accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO